Speciale Uni-Inform
Esodati e pensionati

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

**FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI**
**Segreteria di Coordinamento**
**Gruppo UniCredit**
**info@fabiunicredit.org - www.fabiunicredit.org**

# Parliamo un po' di R.I.T.A.

## Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

**A cura di Davide Zanaboni**
**Consigliere FABI per il Fondo Pensione di Gruppo**

La recente circolare COVIP n. 1174 del 22 marzo 2017 rende operativa un'ulteriore ed innovativa prestazione pensionistica integrativa. Tramite R.I.T.A. gli iscritti a *forme pensionistiche complementari* in regime di contribuzione definita che abbiano cessato l'attività lavorativa - **anche con accesso al fondo esuberi** – possono infatti richiedere, purchè in possesso di specifici requisiti, l'erogazione rateale, prima della maturazione del requisito pensionistico, **anche di tutto il capitale previdenziale accumulato**.

Nel presente numero speciale di Uni-Inform le principali caratteristiche di R.I.T.A., requisiti, modalità e condizioni per effettuare la richiesta ed i riferimenti FABI per eventuali ulteriori approfondimenti.

**La Segreteria di Coordinamento**
**FABI – Gruppo Unicredit**

# Parliamo un po' di R.I.T.A.

## Rendita Integrativa Temporanea Anticipata

## In generale

Con la recente circolare n. 1174 del 22 marzo 2017 la Covip fornisce indicazioni operative in materia di R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata).

La Commissione di Vigilanza ha evidenziato che detto istituto riguarda i soli iscritti alle *forme pensionistiche complementari* in regime di contribuzione definita e ha individuato i destinatari della misura nei lavoratori che sono iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005 e nei dipendenti pubblici che hanno aderito alle *forme pensionistiche complementari* loro destinate, ai quali ancora si applicano le disposizioni del Decreto lgs.124/1993.
Tutto ciò a condizione che i potenziali aventi diritto abbiano cessato l'attività lavorativa e che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 232/2016 per l'accesso all'Ape. La sussistenza di quest'ultimi requisiti sarà appositamente attestata dall'INPS.

I soggetti interessati a fruire della R.I.T.A. dovranno pertanto produrre alle *forme pensionistiche complementari* la certificazione a tal fine rilasciata dall'Istituto, che sarà acquisita agli atti della forma. Covip chiarisce che l'acquisizione di detta certificazione è, quindi, condizione indispensabile per l'erogazione della relativa prestazione.

Secondo quanto indicato dalla Commissione, le *forme pensionistiche complementari* sono tenute ad accertare altresì la sussistenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro prima di procedere all'erogazione della R.I.T.A.

**La R.I.T.A., come noto, consiste nell'erogazione frazionata per il periodo considerato del montante accumulato richiesto.** Covip ha chiarito che spetterà all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di R.I.T.A., potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme pensionistiche dovranno quindi consentire all'iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Considerate le caratteristiche di tale prestazione, Covip ha ritenuto che rientri nella competenza della *forma pensionistica complementare* procedere direttamente alla sua erogazione con discrezionalità sulla scelta della periodicità del frazionamento (è possibile prevedere più opzioni possibili da sottoporre all'iscritto).

Sotto il profilo della documentazione informativa, Covip ha chiarito che è sufficiente che le *forme pensionistiche complementari* predispongano:

1. un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della R.I.T.A. nel quale dovranno essere esplicitati chiaramente gli importi che saranno addebitati per l'erogazione di ogni rata, ovvero l'importo addebitato "una tantum". Tali importi dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute;
2. un Modulo per la richiesta della prestazione;

L'informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate è fornita su base annuale, mediante la comunicazione periodica.

La Commissione reputa, poi, opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel Comparto più prudente della *forma pensionistica complementare*. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della R.I.T.A., il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo le regole relative alla premorienza previste dalla normativa di settore.

Da ultimo, per quanto riguarda gli iscritti che sono assoggettati alle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, la Commissione esprime l'avviso che alle rate della R.I.T.A. si applichino i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto come noto la nuova e stabile forma di **prestazione anticipata**, denominata **R.I.T.A**.

La **nuova rendita integrativa temporanea anticipata** è disciplinata dall'art.11, commi 4 e s.s., del D.Lgs 252/205 così come recentemente modificato.

L' Autorità di vigilanza con la Circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018 ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'erogazione frazionata della prestazione in commento.

## Nel dettaglio

In particolare Covip ha esplicitato i **requisiti in presenza dei quali è possibile accedere alla RITA**.

Nel dettaglio, **sono legittimati a richiedere la R.I.T.A**.:

1. i lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. i lavoratori disoccupati da più di ventiquattro mesi cui manchino non più di 10 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Resta fermo per entrambi i casi il requisito di **5 anni di partecipazione a previdenza complementare**.

La **R.I.T.A.** è percepita dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell'**erogazione frazionata**, in tutto o in parte a scelta dell'iscritto, del capitale previdenziale accumulato (per il periodo considerato che sarà di massimo 5 o 10 anni in base ai requisiti sopra esposti).

Covip nella circolare n. 888 ha confermato che il montante dedicato alla R.I.T.A. resta investito nel **comparto più prudente** a meno che l'iscritto non effettui una scelta differente in fase di attivazione della R.I.T.A. In ogni caso Covip ammette la **possibilità di** *switch* in corso di erogazione (ferma la decorrenza di 12 mesi).

Altro chiarimento fornito dall'Autorità di vigilanza riguarda la possibilità di **revoca della prestazione richiesta**. In tal caso s'interrompe l'erogazione frazionata del montante dedicato alla R.I.T.A. e la posizione continuerà a seguire la fase di accumulo secondo le regole ordinarie.

La **revoca della R.I.T.A.** si avrà anche in caso di trasferimento della posizione ad altro fondo pensione.

Per il resto la R.I.T.A. è intangibile per 4/5 al pari della prestazione in capitale/rendite e delle anticipazioni per spese sanitarie; **in caso di premorienza** le rate non erogate saranno oggetto di riscatto da parte di eredi o beneficiari secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 14 comma 3 del d.lgs 252/2005.

Tale prestazione rappresenta un'opportunità anche per chi ha avuto accesso alla "**pensione anticipata di primo pilastro"** quando manchino non più di 5 anni all'età prevista per la pensione di vecchiaia.
Altra platea interessata potrebbe essere quella dei **lavoratori che accedono all'esodo incentivato/sospensione/fondo esuberi**, se la cessazione dell'attività si colloca in un arco temporale antecedente di non oltre 5 anni la maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia.

L'**età anagrafica** da prendere in considerazione, quale margine temporale per l'**erogazione della R.I.T.A.**, è quella disposta dalla normativa in vigore (comprese le disposizioni attuative); per cui, per la R.I.T.A. erogata fino al 31 dicembre 2018, i requisiti standard sono di 66 anni e 7 mesi; dal 2019 è già stato fissato l'aumento di 5 mesi, per cui il margine temporale sarà 67 anni.

Qualora, come è probabile, nel tempo i **requisiti anagrafici** dovessero subire degli slittamenti in avanti, si reputa ammissibile, su richiesta dell'iscritto, una rimodulazione dell'erogazione frazionata in modo da assicurare una copertura previdenziale che perduri fino alla effettiva maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

La circolare Covip in commento ha inoltre fornito indicazioni esaustive circa le **modifiche da apportare agli schemi di statuto/regolamento** nonché le informazioni da trasmettere agli iscritti per il tramite della nota informativa e della comunicazione periodica. In particolare, già la **comunicazione periodica** da inviare entro lo scorso 31 marzo deve riportare nella sezione novità normative le indicazioni circa la nuova prestazione di previdenza complementare anticipata.

Copyright:Michael Brown /123rf.com

## L'aspetto fiscale

Sotto il profilo fiscale la R.I.T.A. presenta evidenti vantaggi per aderenti con un'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare antecedente il 1° gennaio 2007: **l'intero montante destinato all'erogazione in forma di R.I.T.A. è infatti soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%, a prescindere dal relativo periodo di maturazione.**

## Conclusioni

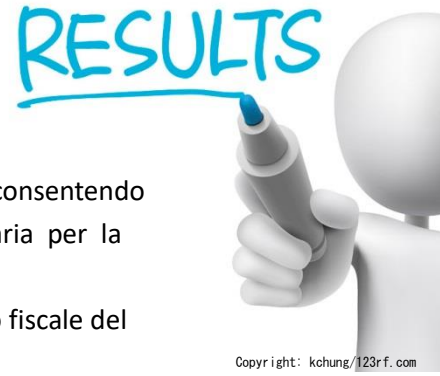

Copyright: kchung/123rf.com

In definitiva la **R.I.T.A** rappresenta:

- una prestazione innovativa che, da un lato, funge da "ponte previdenziale" consentendo di accedere al capitale accumulato con anticipo rispetto all'età necessaria per la pensione di vecchiaia
- la prima prestazione di previdenza complementare che supera il principio fiscale del *pro rata temporis*
- la prima prestazione di previdenza complementare che parifica, sia sotto il profilo civilistico che fiscale, le regole applicabili ai dipendenti privati e ai dipendenti pubblici iscritti ai rispettivi fondi di categoria

**Per saperne di più:**

assistenza.fondo-pensione@fabiunicredit.it

**Gli esperti FABI per la previdenza complementare**:

**Davide Zanaboni** Consigliere C.d.A. Fondo Pensione di Gruppo

**Franco Ottobre** e **Marco Pierri** Consiglieri C.d.A. Fondo Pensione ex Banca Roma

**Paolo Quaglia** Presidente del C.d.A Fondo Pensione ex C.r.t.

**Piero Disnan** Consigliere del C.d.A. Fondo Pensione Previbank